REGOLAMENTO (CEE) N. 558/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1154/86 che stabilisce le modalità relative alle scorte di cereali esistenti in Spagna al 1° marzo 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3770/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo alle scorte di prodotti agricoli che si trovano in Spagna [1] in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1154/86 della Commissione [2] determina la scorta anormale ai sensi dell'articolo 86 dell'atto di adesione identificandola in particolare con le 55 000 t di frumento duro vendute dal Senpa anteriormente al 1° marzo 1986; che detto quantitativo di frumento duro in un secondo tempo sarà immesso in libera pratica sul mercato spagnolo previo incameramento della relativa cauzione; che pertanto non è più necessario garantire l'identità di tali scorte; che l'obbligo spagnolo di finanziare lo smaltimento delle scorte anormali di cui sopra permane inadempiuto;

considerando che la particolare situazione che ha condotto alla determinazione di scorte anormali pari a 55 000 t di frumento duro non sussite più; che occorre pertanto ritornare alla stima iniziale delle scorte anormali, secondo cui queste comprendono 35 000 t di frumento duro e 19 500 t segala; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n° 1154/86 tenendo conto delle suddette stime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1154/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, i termini « 843 000 t d'orzo e 55 000 t di frumento duro » sono sostituiti dai termini « 843 000 t d'orzo, 35 500 t di frumento duro e 19 500 t di segala ».

2. All'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso.

3. All'articolo 2, i termini « di 843 000 t d'orzo e di 55 000 t di frumento duro » sono sostituiti dai termini « di 843 000 t d'orzo di 35 500 t di frumento duro e di 19 500 t di segala ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 18.
[2] GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 22.